

**PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI**

**TRA**

**COMUNE DI MILANO**

**E**

-----

**OPERATORE ECONOMICO TITOLARE**

**DELL'UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALE PER MINORI**

\_\_\_\_\_

Il Comune di Milano, con domicilio fiscale in Piazza della Scala n.2, C.F. 01199250158 rappresentato da Guido Gandino quale Direttore dell'Area Residenzialità, domiciliato per la carica in Milano, via Sile n. 8

E

\_\_\_\_\_ (nome e cognome) in qualità di rappresentante legale dell'operatore economico \_\_\_\_\_ (di seguito "operatore economico"), titolare dell'unità di offerta residenziale per minori denominata \_\_\_\_\_ (di seguito Unità di Offerta) ubicata in Milano in via \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- la Legge. 328/2000 agli artt. 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai Comuni l'esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale;
- la L.R. n.3/2008 all'art.13, comma 1 lettera b e d, prevede che i Comuni "riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale" e "definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità di offerta e stipulano i relativi contratti";
- la L.R. n.3/2008 all'art.16 prevede che l' "accreditamento delle unità di offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel Piano di Zona";
- il decreto n. 6317 del 11.7.2011 della D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia fornisce "le indicazioni in ordine alla sperimentazione dei requisiti di accreditamento per le unità di offerta sociali di accoglienza residenziale per minori";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 25.2.2022 sono state approvate le linee di indirizzo per l'aggiornamento del sistema di accreditamento delle unità di offerta residenziale per minori e per la stipula di convenzioni attraverso la formazione di elenchi di unità di offerta residenziale rivolte a minori;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Residenzialità n. del è stato approvato l'Avviso Pubblico aperto finalizzato alla presentazione di domande di accreditamento di unità di offerta residenziali per minori e all'iscrizione nel "Registro di Unità di offerta residenziale per minori accreditate" sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 207/2022;
- la domanda di accreditamento dell'UDO indicata in oggetto è stata accolta con determinazione dirigenziale dell'Area Residenzialità n. .... del.....

### CONCORDANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - impegni dell'operatore economico

L'operatore economico si impegna:

- a mantenere i requisiti previsti per l'accredimento e a comunicare ogni variazione al servizio comunale competente – Unità Residenzialità Minori e Famiglie dell'Area Residenzialità – all'indirizzo di posta elettronica certificata: [resrstmin@pec.comune.milano.it](mailto:resrstmin@pec.comune.milano.it);
- a mantenere in efficienza strutture, servizi e attrezzature, anche ottemperando a eventuali prescrizioni stabilite dal competente organo di Vigilanza della ATS;
- ad accettare i sistemi di verifica e di controllo sul servizio reso in relazione a quanto dichiarato in fase di accreditamento;
- a rispettare il debito informativo verso Regione Lombardia con la compilazione e il costante aggiornamento della scheda on-line di rilevazione delle presenze dei minori sulla procedura informatizzata regionale "minoriweb";
- a rispettare le norme di tutela della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e dal D.lgs.vo 10 agosto 2018, n. 101);
- ad apporre sulla propria carta intestata e in tutte le forme di comunicazione il logo del Comune di Milano e l'indicazione "Unità di offerta accreditata dal Comune di Milano".

#### Art. 2 - durata

L'accredimento dell'Unità di Offerta avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Patto di accreditamento sino all'eventuale rinuncia da parte del soggetto gestore o revoca per il venir meno di uno o più requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi e gestionali previsti per l'accredimento di ciascuna tipologia di Unità di Offerta.

Per le Unità di Offerta della rete sociale, qualora intervengano modifiche che comportino la presentazione di nuova Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE), come previsto dalla normativa regionale (Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia n. 1254/2010), sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di accreditamento.

Per le unità di offerta della tipologia sperimentale “Accoglienza Integrata MSNA e SAI 15-18 anni” la durata è prevista sino all’adozione di nuovi indirizzi da parte della Giunta Comunale.

### **Art. 3 - verifiche e controlli**

Il Comune di Milano ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, con le modalità ritenute più adeguate, anche attraverso sopralluoghi, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di accreditamento ed esercitare il controllo sul mantenimento dei requisiti dichiarati.

### **Art. 4 – revoca**

La revoca del provvedimento di accreditamento è disposta dal Comune di Milano a causa della perdita di un requisito soggettivo od oggettivo strutturale, gestionale e organizzativo previsto per l’accreditamento.

La revoca dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di cessazione dell’attività, previa verifica da parte del Comune di Milano che siano state attivate le procedure per salvaguardare la continuità assistenziale degli utenti dell’unità d’offerta da chiudere.

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di revocare l’accreditamento e di risolvere il Patto di accreditamento, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di violazioni degli obblighi previsti dal presente Patto da parte dell’operatore economico titolare dell’Unità di offerta accreditata.

Potrà procedere alla risoluzione del Patto, ai sensi dell’art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- a. recidiva specifica per l’inadempimento degli impegni di cui all’art. 1;
- b. interruzione del servizio senza giustificato motivo da parte dell’Operatore economico;
- c. violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- d. grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata via Posta Elettronica Certificata e la mancata rimozione delle violazioni stesse entro il termine indicato dall’Amministrazione.

In caso di revoca dell’accreditamento e risoluzione del presente Patto, verrà risolta di diritto anche la convenzione eventualmente stipulata per l’accoglienza di minori in carico al Comune di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI MILANO

PER L’OPERATORE ECONOMICO

IL DIRETTORE DELL’AREA  
RESIDENZIALITÀ  
Guido Gandino  
(firmato digitalmente)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firmato digitalmente)